Formazione IFEL
per i Comuni

Ciclo formativo 2013

LE CRITICITA' IMU 2013

Gasperina

Dr.ssa Cristina Carpenedo

aggiornato al 30 marzo 2013

Fondazione ANCI

IMU LEGGE 228/2012 ART. 1 comma 380

a) **è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11** dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

b) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni definita con decreto previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare **entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013** ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014

IMU LEGGE 228/2012
ART. 1 comma 380

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera *b)* sono stabiliti i criteri di formazione e **di riparto** del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)*;

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale; .

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *e)* sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, <u>attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;</u>

IMU LEGGE 228/2012
ART. 1 comma 380 – RISERVA D

f) **è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili <u>ad uso produttivo</u> classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;**

Ai comuni resta il gettito per l'aliquota in eccesso

<u>*g)* i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</u>

<u>NUOVA DISCIPLINA DI ALIQUOTA PER I FABBRICATI D:</u>

TELEFISCO: rientrano i rurali strumentali pur con aliquota ridotta

IMU LEGGE 228/2012
ART. 1 comma 380 – RISERVA D

Rispetto alla potestà prevista dal comma 6 i comuni possono solo aumentare di 0,3 punti percentuali

NORMA IN CONTRASTO con le riduzioni previste dal comma 9 dell'articolo 13 che prevede riduzione fino allo 0,4% per:

- ✓ Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi articolo 43 DPR 917/86
- ✓ Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società
- ✓ Immobili locati

I D10 RURALI STRUMENTALI CONSERVANO ALIQUOTA SPECIFICA

IL GRUPPO D COMPRENDE TUTTI GLI IMMOBILI indipendentemente dalla forma giuridica di chi li possiede

EFFETTO ECONOMICO POSITIVO PER IL COMUNE DELLE AGEVOLAZIONI INTRODOTTE CHE SCARICAVANO SOLO SULLA QUOTA COMUNE

Esempio: usi gratuiti: LA RIDUZIONE PERCENTUALE SCARICAVA SOLAMENTE SULLA QUOTA COMUNE

Risoluzione mef 5 del 28.03.2012

Disposizioni ncompatibili a seguito modifiche legge 228/2012:

- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;

- il comma 9-*bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori*

- GLI ATTI ADOTTATI NEL 2012 NON SONO PIU' APPLICABILI NEL 2013 LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI FISSANO UN'ALIQUOTA RIDOTTA RISPETTO ALLA STANDARD DEL 7,6

Risoluzione mef 5 del 28.03.2012
Fabbricati rurali strumentali

- RIENTRANO NELLA RISERVA
- PER I RURALI VIGE NORMA SPECIALE: NON E' APPLICABILE L'ALIQUOTA STANDARD DEL 7,6
- TUTTAVIA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI DEL GRUPPO D E' INCOMPATIBILE LA POSSIBILITA' DI RIDUZIONE ALLO 0,1
- IL VERSAMENTO DEVE AVVENIRE CON ALIQUOTA AL 2

Risoluzione mef 5 del 28.03.2012
PUBBLICAZIONE DELIBERE

- il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l'anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-*bis dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.*

- Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell'anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un'apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all'anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all'anno 2012.

Si ricorda che nell'ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge.

Risoluzione mef 5 del 28.03.2012
CASA CONIUGALE

L'art. 4, comma 12-*quinquies del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. stabilisce che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale … l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".*

Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l'espressione *"in ogni caso".*

Risoluzione mef 5 del 28.03.2012
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che *"in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo".*

In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l'immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall'art . 4, comma 12-*quinquies del D. L. n. 16 del 2012.*

Tali considerazioni portano alla conclusione che quest'ultima disposizione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o *pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.*

IMU LEGGE 228/2012
ART. 1 comma 380 – ABROGATO COMMA 11

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 (FSR) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2

((11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.))

IMU LEGGE 228/2012
proroga bilancio

i) gli importi relativi alle lettere *a)*, *c)*, *e)* ed ***f)*** possono essere modificati a seguito della **verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012**, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1º marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

381. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL:

✓**Non è stata ripetuta la regola dell'accertamento convenzionale**

IMU LEGGE 228/2012 modifica tariffe e aliquote di tributi entro il 30 settembre

444. **<u>Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>**, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. **Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2». (30 settembre)**

NUOVA REGOLA GENERALE SCRITTA IN DEROGA AL COMMA 169

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

La delibera imu invio entro il 23 aprile

13-*bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di* approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce**. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile.** In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE TRIBUTARIE

l'art. 53, comma 16, della L. 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che:

"il termine per deliberare **le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, ..., **e le tariffe dei servizi pubblici locali**, nonché per approvare **i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, **hanno effetto dal 1° gennaio** dell'anno di riferimento

IMU LEGGE 228/2012
ART. 1 COMMA 383

382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, **al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio** e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

IMU LEGGE 228/2012
ART. 1 COMMA 386

386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dei commi da 380 a 387.

Per il 2012 era fissato allo 0,8 per mille

I TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI NELL'IMU

I FABBRICATI RURALI

IMU TERRENI AGRICOLI E NON

- **ART. 13 comma 2**: L'imposta municipale propria ha per presupposto il **possesso di immobili**, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504. **I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola**
- **ART. 9 D. Lgs 504/92 terreni agricoli posseduti da CD o IAP <u>purchè dai medesimi condotti</u>**
- <u>La modifica del DL 16/2012 mira a tassare tutti gli immobili</u>. Si mutua dalla disciplina ICI la definizione di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo compresa l'evoluzione di prassi e giurisprudenza

IMU TERRENI AGRICOLI E NON

- **SONO IMPONIBILI TUTTI I TERRENI . IFEL nota 3 gennaio 2013 terreni incolti: sono quelli non agricoli e non fabbricabili.** Possiamo dunque concludere che i "terreni", senza altre qualificazioni, sono l'insieme delle particelle non edificate che non sono qualificabili né "terreni agricoli" né "aree fabbricabili" e che tale nuova fattispecie risulta certamente imponibile ai fini dell'IMU sperimentale in base al comma 2 dell'articolo 13 del d.l. 201

tutti i benefici previsti dalla legge per i terreni sono invariabilmente riferiti, in modo espresso ed inequivoco alla fattispecie "terreni agricoli" compresa quella per le aree in zona montana o di collina

IMU TERRENI AGRICOLI

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile (dopo d. lgs 228/2001)

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

IMU TERRENI AGRICOLI

ART. 13 COMMA 5: Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135. Per i terreni agricoli nonché per quelli <u>non coltivati</u>, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.**

- **Non viene richiamato l'art. 58 di limitazione alla persona fisica coltivatore diretto IAP.**
- **IL DL 16/2012 INTRODUCE LA CONDUZIONE DIRETTA**
- **110 ANCHE AGLI INCOLTI**

Rivalutazione 25%

Moltiplicatore da 75 a
135
110

→ Incremento
80%
46,67%

DL 16/2012 Art. 4 comma 5 lettera e)
Terreni agricoli agevolazione

- **Dopo il comma 8 dell'articolo 13 è inserito il comma 8 bis**

- I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99, **iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti,** sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6000 e fino a euro 15.500

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

NO ARTICOLO 58 D.lgs 446/97 di limitazione persone fisiche

MOLTIPLICATORE 110

REQUISITI PER TERRENI AGEVOLATI

I beneficiari:

COLTIVATORE DIRETTO O IAP

ISCRITTO ALLA PREVIDENZA AGRICOLA (104 giornate)

CHE CONDUCE DIRETTAMENTE

Beneficia:

- Del moltiplicatore a 110
- Dell'abbattimento per fasce

Terreno incolto (a riposo Circ. 3DF) del CD o IAP beneficia del moltiplicatore 110

<u>AGEVOLAZIONE SOGGETTIVA</u> (circolare 3 DF)

Se un comproprietario non ha tutti i requisiti si applica il moltiplicatore 135

AREA FABBRICABILE – FINZIONE GIURIDICA

il comma 2 dell'articolo 13 dispone che "*I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".*

Con la nuova precisazione *sono considerati non fabbricabili i* ***terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99****, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali*

IMU struttura impositiva
AREA FABBRICABILE – FINZIONE GIURIDICA – requisito oggettivo

Requisito oggettivo

Il terreno deve essere posseduto e condotto dal soggetto passivo

Il soggetto deve coltivarlo direttamente

Un terreno concesso in affitto o comodato rompe la conduzione diretta (cassazione 19750/2004)

La modalità di conduzione dei terreni si trova nella dichiarazione resa all'inps modello CD1 O IAP

IL SOGGETTO PASSIVO DEVE ESSERE ISCRITTO ALLA PREVIDENZA AGRICOLA QUINDI DEVE AVER LAVORATO ALMENO 104 GIORNATE ANNUE

NO RICHIAMO ARTICOLO 58

L'agevolazione è soggettiva o oggettiva?

Terreni condotti direttamente
NON PIU'APPLICABILE art. 58

Art. 58, comma 1, D.Lgs 446/97

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs 504/92,.., si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo

CONSEGUENZA: ESTENSIONE SOCIETA' IAP

IMU AREA FABBRICABILE
FINZIONE GIURIDICA

- **agevolazione di natura oggettiva** poiché attiene alla natura del fondo e si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area
- nel caso di fondo posseduto da più comproprietari, in cui persiste la conduzione diretta da parte di uno solo dei comproprietari, l'agevolazione trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola
- Corte di Cassazione, ordinanze 16639 e 16640 del 29/07/2011, Cass. n.15566/2010; 26878 del 21/12/2009

IMU AREE FABBRICABILI Valori venali ?

D. Lgs 446/97 articolo 59, comma 1 lettera g)

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ***al fine della limitazione del potere di accertamento del comune*** *qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso*

Per effetto del mancato rinvio all'articolo 59 perde la rilevanza iniziale

- Linee guida ministero. Si possono stabilire valori di riferimento per facilitare il versamento imu ma non sono vincolanti nè per il comune nè per il contribuente. Nulla vieta, peraltro, che la disposizione regolamentare di autolimitazione dei poteri di accertamento possa essere riproposta anche per l'IMU. (??)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Fabbricati rurali strumentali *(art. 9, comma 3bis, DL 557/93)* *"Sono fabbricati rurali strumentali quelli necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile ed in particolare destinati":*

- ✓alla protezione delle piante;
- ✓alla conservazione dei prodotti agricoli;
- ✓alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- ✓all'allevamento ed al ricovero degli animali;
- ✓all'agriturismo;
- ✓all'abitazione dei dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all'alpeggio nelle zone di montagna;
- ✓ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- ✓alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001;
- ✓all'esercizio dell'attività agricola di maso chiuso.

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI IMPONIBILI AI FINI IMU

DL 201/2011 Art. 13 comma 14 lettera d

Abrogata la disposizione del comma 1-*bis dell'articolo 23 del decreto legge* 30 dicembre 2008, n. 207 *Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che* ***non*** *si considerano fabbricati le unità' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni*

Ruralità secondo la riscrittura del DL 159/2007 art. 42 bis

FABBRICATI IMPONIBILI AI FINI IMU

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
L'evoluzione della Corte di Cassazione

Cassazione SSUU n. 18565 del 21 agosto 2009

decisività della classificazione catastale come elemento determinante per affermare o escludere l'assoggettabilità ai fini ICI di un fabbricato

qualora un "fabbricato" sia stato catastalmente classificato come "rurale" (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento*, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il "fabbricato" non sia stato catastalmente classificato come "rurale", il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.*

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
L'evoluzione della Corte di Cassazione

*"Pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: "**in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta** ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)".*

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
L'evoluzione della Corte di Cassazione

Conclusioni fino al DL 201/2011

Fabbricati accatastati: esclusi ICI se appartenenti alla categoria catastale A6 o D10. diversamente va impugnato l'atto di classamento

Fabbricati non accatastati: al giudice tributario è consentito l'accertamento incidentale del carattere rurale in discussione solo in ipotesi di immobili non iscritti.

deve applicarsi il criterio "catastale", che impone la verifica della classificazione (A/6 o D/10), e non già quello "funzionale" previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 557/93.

ondata inarrestabile di pronunce che culmina in un'altra importante sentenza, la n. 17055 del 21 Luglio 2010

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
L'evoluzione della Corte di Cassazione

Cassazione 17055/2010

occorre prendere atto del "diritto vivente" secondo cui pur in presenza della norma interpretativa di cui all'articolo 23, comma 1-*bis* della legge 14/2009, al giudice tributario è consentito l'accertamento incidentale del carattere rurale solo in ipotesi di immobili non iscritti. Per i fabbricati accatastati il Comune è quindi tenuto ad applicare l'imposta secondo i criteri fissati dal D. lgs. 504/92, senza alcuna possibilità di impugnare la classificazione. La possibilità per il Comune stesso di riconoscere l'esclusione dall'imposta per i fabbricati rurali iscritti in catasto – affermata invece dall'Agenzia del Terr. con la circ. n. 10933 del 26/2/2010 - oltre ad essere incompatibile con il difetto di legittimazione, risulterebbe sovvertitrice dei criteri legali fissati nell'articolo 5 comma 2 del D. lgs 504 del 1992.

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
Recepimento normativo DL 70/2011

DL70/2011 art. 7 comma 2 bis, 2 ter e 2 quater

2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, ……., i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il ***30 settembre 2011****, deve essere allegata un'autocertificazione ….. nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede,* ***in via <u>continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente</u>*** *a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile*

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
Recepimento normativo DL 70/2011

*2-ter. Entro **il 20 novembre 2011**, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, ..., convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente*

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
Recepimento normativo D.M 14.09.2011

- Circolare Agenzia territorio 6/2011 e Decreto MEF 14.09.2011 → SUPERATI
- Art. 1 DM. Sono attribuite le categorie catastali:

  - A/6 alle unità immobiliari ad uso abitativo
  - D10 a quelle strumentali all'attività agricola, per le quali sussistono i requisiti di ruralità
  - Viene istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui al comma 1, censite nella categoria A/6.

Art. 2. La domanda di variazione e' presentata :

ai fini dell'attribuzione della categoria A/6, classe «R», alle unità immobiliari urbane ad uso abitativo già censite, ivi comprese quelle già classificate in categoria A/6,

Ai fini dell'attribuzione della categoria D/10 alle unità immobiliari urbane strumentali all'attività agricola, già censite in categoria diversa.

I fabbricati di nuova costruzione dovranno essere dichiarati con DOCFA MODELLI A B C

FABBRICATI RURALI

- Nell'IMU i fabbricati rurali diventano imponibili: abroga la norma interpretativa del DL 207/2008
- Godono del trattamento di favore **i fabbricati strumentali** all'attività agricola.
- La strumentalità è qualsiasi legame con l'attività agricola anche di soggetti diversi dal proprietario. Non implica requisiti INPS.
- E' oggettiva in quanto rileva la strumentalità del fabbricato
- Aliquota ridotta allo 0,2.

LA VICENDA DEI FABBRICATI RURALI
Manovra Monti

Art. 13 comma 14 lettera d) abroga DL 207/2008 e lettera d bis) **abroga** i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7 del DL 70/2011

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del DL 70/2011, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto .... sono stabilite **le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita',** fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo **Entro il 30/09/2012 (DL 95/2012 art. 3 comma19)**

14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro **il 30 novembre 2012**, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701

RURALITA' DM 26 LUGLIO 2012

ARTICOLO 1

1.Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola **è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie**, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione

2.Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D10, è apposta una specifica annotazione

3.Per il riconoscimento del requisito di ruralità, **si applicano le disposizioni richiamate all'articolo 9 del DL 557/93 .....**

RURALITA' DM 26 LUGLIO 2012

ARTICOLO 2

1. **Agli effetti dell'articolo 13 comm 14 bis** DL 201/2011 domande e autocertificazioni vanno redatte ai sensi degli allegati A B C del presente decreto

2. La domanda è presentata sia per unità abitative che **strumentali** **ad eccezione di quelle già accertate in categoria D10**

3. L' autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede i requisiti di ruralità **dal quinto anno antecedente** a quello di presentazione della domanda

RURALITA' DM 26 LUGLIO 2012

Art. 2 comma 5. FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE. Se in possesso dei requisiti di ruralità si presenta la dichiarazione ordinaria (Doc.Fa) e una o più autocertificazioni. VEDI CIRCOLARE 2 CHE RIPORTA LE ISTANZE

Art. 2 comma 6. Per le unità immobiliari che acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità necessitano di **un nuovo classamento** e rendita deve essere presentata da dichiarazione Doc.Fa.

Art. 2 comma 6**. Negli altri casi, quando la perdita o l'acquisto del requisito di ruralità non comporta un nuovo classamento o una nuova rendita, l'iscrizione o la cancellazione dell'annotazione riferita alla ruralità è presentata con apposita istanza dal soggetto obbligato entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'immobile ha acquisito o perso i requisiti**. Nel caso di iscrizione dell'annotazione devono essere allegate le autocertificazioni. Nel caso di mancata presentazione del Doc.Fa o dell'istanza si applicano le sanzioni previste.

RURALITA' DM 26 LUGLIO 2012

ARTICOLO 4

- Controllo a campione
- Le domande presentate per il riconoscimento della ruralità saranno rese disponibili ai comuni mediante portale

ARTICOLO 5

1.Negli atti del catasto viene fatta menzione mediante specifica annotazione dell'avvenuta presentazione delle domande di cui all'articolo 2 ai fini del riconoscimento della ruralità

2.Il mancato riconoscimento della ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'Agenzia Entrate è accertata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale dell'Ag. Terr., registrato negli atti catastali mediante annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento è impugnabile dinanzi alla CTP

<u>IL COMUNE PUO' VERIFICARE LE DOMANDE PRESENTATE PER SEGNALAZIONI</u>

Per le dichiarazioni del comma 5 dell'articolo 2, l'Agenzia effettua l'accertamento anche a campione apponendo specifica annotazione

RURALITA' Circolare Agenzia T. 2/2012

Gli immobili già censiti al catasto urbano oggetto delle domande di attribuzione della qualifica rurale mantengono, sia nel caso di destinazione abitativa che nel caso di destinazione strumentale, la categoria attribuita e gli altri dati di classamento.

Non è più necessaria, ai fini fiscali, l'attribuzione della categoria A/6 (abitativi) o D/10 (strumentali) **per qualificare la natura rurale del fabbricato come inizialmente** previsto dall'articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del d.l. n° 70/2011. **L' apposizione dell'annotazione di ruralità ha lo stesso effetto dell'assegnazione delle suddette categorie disciplinate da una norma ormai abrogata.**

Superata anche l'istituzione della classe <<R>> senza attribuzione di rendita alle unità abitative censite nella categoria A/6.

La presentazione delle domande produce gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità a **decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa.**

RURALITA' ALLEGATI

Allegati al DM 26 Luglio 2012 2/2012

✓Allegato A: **domanda per il riconoscimento del requisito di** ruralità per unità ad uso abitativo o strumentale.

✓Allegato B: **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesta il possesso dei requisiti di ruralità per **immobili abitativi.**

✓Allegato C: **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesta il possesso dei requisiti di ruralità per **immobili strumentali.**

Allegati alla Circolare

✓Allegato 1: richiesta di **iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito** della ruralità per abitazioni e fabbricati strumentali.

✓Allegato 2: richiesta di **cancellazione dell'annotazione relativa alla ruralità** per abitazioni e fabbricati strumentali.

✓Allegato 3: innovazioni alla procedura Docfa. Le annotazioni

RURALITA' DM 26 LUGLIO 2012 E CIRCOLARE 2/2012

CONCLUSIONI

- ✓ Ai fini ICI conta la categoria catastale (cassazione ordinanza 11081/2012)
- ✓ Per effetto del DM 26 luglio ci saranno fabbricati rurali esenti ICI non D10 con sola annotazione (la giurisprudenza si deve esprimere sul punto)
- ✓ La circolare 2/2012 esplicita che "*ai fini fiscali,per i fabbricati rurali non è quindi più necessaria l'attribuzione della categoria A6 e D10 per gli immobili, rispettivamente, abitativi e strumentali* ... In quanto l'apposizione dell'annotazione ha lo stesso effetto dell'assegnazione delle suddette categorie (A6/D10)
- ✓ Ai fini IMU il fabbricato rurale è imponibile. Lo strumentale avrà aliquota ridotta

LE ESENZIONI NELL’IMU

LE ESENZIONI IMU
D. Lgs. 23/2011 art. 9 comma 8

"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992"

D. Lgs 23/2011 art. 9 comma 8

D.Lgs 504/92 art. 7

Dl 16/2012 art. 4

LE ESENZIONI IMU
D. Lgs. 23/2011 art. 9 comma 8

Nel comma 8 dell'articolo 9 del D.Lgs 23/2011 è aggiunto il seguente periodo:

Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito....., ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)

ESENZIONE PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI

DL 16/2012- ART 4
no assorbimento irpef

Nel comma 9 dell'articolo 9 del D.Lgs 23/2011 è aggiunto il seguente periodo

Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria

Imponibili ai fini irpef e relative addizionali comunali e regionali

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 comma 8 immobili enti pubblici

ICI. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

IMU. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

Cosa cambia nell'Imu rispetto all'ICI:

Gli immobili (tutte le tipologie) devono insistere nel territorio dell'ente. Sono esclusi quelli situati al di fuori

Escluse le camere di commercio

SE DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 comma 8 immobili enti pubblici

Carattere eccezionale della norma . E' preclusa interpretazione estensiva o analogica della norma

Gli immobili devono essere **immediatamente e direttamente** destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente (ordinanza corte costituzionale 172/2011; Cassazione 20041/2011; cassazione 20466/2011; 24594/2010; Cassazione 142/2004)

Compiti istituzionali in senso stretto – immobili destinati ad ufficio dell'ente

Non spetta l'esenzione al fabbricato della provincia che concede i fabbricati al provveditorato agli studi per adibirli a ufficio (Cass. 22157/2006)

Non spetta se adibito a compiti istituzionali di altri enti pubblici

Non spetta se inutilizzato

Imu: gli immobili del comune

D. Lgs. 504/92. Art. 4 Soggetto attivo.

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. **L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.**

La disciplina IMU non ripete la stessa norma

Esclusione implicita per confusione, identità tra soggetto attivo/ soggetto passivo?

NO QUOTA STATO PER EFFETTO DL 16/2012

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 comma 8 lettera b) art. 7, comma 1, D. Lgs 504/92

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali **da E/1 a E/9** (stazioni per servizi di trasporto ferroviario, aereo, marittimo, impianti di risalita, fari, semafori, fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culti, cimiteri, ecc);

DL 262/2006 art. 2 comma 40

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E1 a E9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 ,comma 8 lettera c) art. 7, comma 1, D. Lgs 504/92 USI CULTURALI

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni .

Fabbricati destinati a musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche di privati, enti pubblici, istituzioni e fondazioni quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile nonché i parchi e i giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero beni culturali

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 ,comma 8 lettera d) art. 7, comma 1, D. Lgs 504/92 CULTO

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze

Rientrano nell'esenzione gli immobili destinati **ad oratorio e simili, casa canonica, pertinenza chiesa** : (risoluzione dpf 3 marzo 2004)

dalle parrocchie

dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica

dalle altre Confessioni religiose

con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 Cost, in quanto opere di urbanizzazione secondaria **pertinenze degli edifici di culto (legge 206/2003)** Circ Min Interno 12/05/2005 (es: Valdesi, Chiese avventiste, Comunità ebraiche ecc.)

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 ,comma 8 lettera d) art. 7, comma 1, D. Lgs 504/92 CULTO

Sono ricompresi nell'esenzione:

✓Chiese

✓oratori

✓ abitazione del parroco Cass. 20033/2005

i palazzi vescovili anche se utilizzati per trattare gli affari della diocesi (importante è che non vi sia attività commerciale) Cass. 6316/2005

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 comma 8 lettera e) e f) art. 7, comma 1, D. Lgs 504/92

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 ,comma 8 lettera g) art. 7, comma 1, D. Lgs 504/92

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

DISPOSIZIONE ABROGATA

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9, comma 8 lettera h) art. 7, comma 1, D. Lgs 504/92

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Sono riportati in allegato alla circolare del Ministero Finanze 14 giugno 1993 n. 9

Il decreto fiscale prevede la rideterminazione

DL 16/2012- Art. 4 comma 5 bis
elenchi comuni esenti

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h), comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 **sulla base della altitudine** riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni

Le esenzioni IMU - D. Lgs. 23/2011 art. 9 ,Co. 8 lettera i) art. 7, comma 1, D. Lgs. 504/92 modificato dal DL 1/2012 art. 91bis

Testo vigente modificato dall'articolo 91 bis comma 1 che aggiunge **"con modalità non commerciali"**

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87 (oggi 73) comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222

DL 174/2012 ART. 9 comma 6-quinquies. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **non si applica alle fondazioni bancarie** di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Esenzioni no profit excursus
la norma interpretativa che originò l'infrazione

Art. 39 DL 223/2006.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera **che non abbiano esclusivamente natura commerciale. (COMMA ABROGATO DAL DL 1/2012)**

Norma dichiarata incompatibile UE (NON SI APPLICA SUL PREGRESSO)

(il testo ha interamente sostituito il precedente che prevedeva: a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse + disciplina di non diritto al rimborso)

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis

*2. Qualora l'unità immobiliare **abbia un'utilizzazione mista**, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire **dal 1º gennaio 2013**.*

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, ***a partire dal 1º gennaio 2013****, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale*, **nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali. (parte inserita da dl 174/2012)**

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis

4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174,... le disposizioni di attuazione del presente comma sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200

ADUNANZA CONSIGLIO DI STATO 4802/2012 (seconda)

DM 200/2012

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis DM 200/2012 – Risoluzione 1/2012

La risoluzione 1/2012 specifica che i criteri dettati dagli articoli 3 e 4 dal citato DM valgono:

- **dal 1.1.2013** (a partire da IMU 2013) per consentire la parziale esenzione di uno stesso immobile - non altrimenti frazionabile - utilizzato sia per attività commerciali e non commerciali;

- **dal 1.1.2012** (a partire da IMU 2012) per valutare "in generale" la reale natura non commerciale di qualsiasi attività svolta in un immobile dall'ente non commerciale

Ne consegue che un ente non commerciale, per valutare se deve o meno versare l'IMU, deve verificare se le sue attività - anche quelle che ha sempre considerato esenti - continuano ad esserle secondo i nuovi criteri riportati nel DM. Nel caso in cui i criteri dettati dal DM evidenzino la natura commerciale dell'attività, l'ente sarà considerato soggetto all'IMU a partire dal 2012

Esenzioni no profit DM 200/2012
qualificazione della Modalità non commerciale

ART. 1 co. 1 **lett c) enti non commerciali**: gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale

ART. 1 co. 1, **lett o) attività istituzionali**: le attività di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di fini di utilità sociale

ART. 1 co. 1, **lett p) modalità non commerciali**: modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura **non si pongono in concorrenza** con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà

Esenzioni no profit DM 200/2012
le attività indicate nell'articolo 1

f) attività assistenziali: attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

g) attività previdenziali: attività strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie;

h) attività sanitarie: attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Esenzioni no profit DM 200/2012
le attività indicate nell’articolo 1

i) attività didattiche: attività dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

j) attività ricettive: attività che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura nonché, relativamente alla ricettività sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

Esenzioni no profit DM 200/2012
le attività indicate nell'articolo 1

k) attività culturali: attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

l) attività ricreative: attività dirette all'animazione del tempo libero;

m) attività sportive: attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

n) attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

Esenzioni no profit DM 200/2012 qualificazione della Modalità non commerciale

ARTICOLO 3: ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE CON MODALITA' NON COMMERCIALI – REQUISITI (presenti nell'atto costitutivo o statuto):

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero....

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis
DM 200/2012 – art. 4 Ulteriori requisiti

ARTICOLO 4 – ULTERIORI REQUISITI

1.Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.

✓ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SANITARIE

✓ATTIVITA' DIDATTICHE

✓ATTIVITA' RICETTIVA

✓ATTIVITA' CULTURALE

✓ATTIVITA' SPORTIVA

DM 200/2012 – art. 4 Ulteriori requisiti

ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SANITARIE

Art. 4 comma 2.

a) Si ritiene effettuata con modalità non commerciali quando sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti all'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (cioè sotto costo)

IL NIDO EDUCATIVO E' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

DM 200/2012 – art. 4 Ulteriori requisiti

ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 4 comma 3

a) l'attività è **paritaria** rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

c) l'attività è svolta **a titolo gratuito**, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da **coprire solamente una frazione del costo** effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

DM 200/2012 – art. 4 Ulteriori requisiti

ATTIVITA' RICETTIVA

Ai sensi dell'art. 1 lettera j) sono attività ricettive quelle che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura nonché, relativamente alla ricettività sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 "Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque**, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe** attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

DM 200/2012 – art. 4 Ulteriori requisiti
ATTIVITA' CULTURALE

Art. 4 comma 5. Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

DM 200/2012 – art. 4 Ulteriori requisiti ATTIVITA' SPORTIVA

Articolo 4 comma 6. Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis
DM 200/2012 – art. 7 adeguamento statuto

ARTICOLO 7. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

Risoluzione Mef n. 3 del 4 marzo 2013: il termine di adeguamento al 31 dicembre 2012 non è perentorio.

Si tratta di adempimenti strumentali alla verifica dei requisiti

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis

DM 200/2012 – art. 5 Rapporto proporzionale

ARTICOLO 5 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE

1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo

1 SUPERFICIE

2 SOGGETTI DESTINATARI quando vi è un'indistinta utilizzazione mista

3 PERIODO TEMPORALE DEDICATO quando l'utilizo misto è limitato in certi periodi dell'anno (anche nelle due ipotesi precedenti)

La percentuale ottenuta si applica alla rendita

Esenzioni no profit DL 1/2012 Art. 91 bis

DM 200/2012 – art. 6 Dichiarazione e adeguamento

ART. 6 DICHIARAZIONE

1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 7. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Tenere a disposizione dei comuni la documentazione utile per l'individuazione del rapporto percentuale

Risoluzione n. 1 DF del 11 gennaio 2013. Gli enti interessati devono attendere apposto decreto di approvazione dichiarazione che indicherà il termine di presentazione

Esenzioni no profit.
Requisito oggettivo Giurisprudenza

- **L'utilizzo dell'immobile e il possesso devono coincidere**

Ordinanze della Corte costituzionale **429 del 19.12.2006 e 19 del 26.01.2007:**

L'esenzione deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che oltre a possedere l'immobile **lo utilizza direttamente** per lo svolgimento delle attività elencate (sentenza interpretativa)

RISOLUZIONE MEF 4 DEL 4 MARZO 2013: L'ESENZIONE SCATTA ANCHE QUANDO L'IMMOBILE E' CONCESSO IN COMODATO GRATUITO IN QUANTO L'ENTE NON TRAE ALCUN REDDITO. IL COMODATO NON E' MANIFESTAZIONE DI RICCHEZZA

Esenzioni no profit.
Requisito oggettivo Giurisprudenza

- Caratteristica delle attività svolte

➢Lo svolgimento di una delle attività elencate deve essere effettivo, va dimostrato dal contribuente e non può essere desunta da documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato o dallo Statuto (Cassazione 10092 del 2005, 10646 del 2005 (sentenza interessante sulla motivazione acc.); **5485 del 2008**)

Utilizzo totale dell'immobile per lo svolgimenti dell'attività elencata: non possono esserci altri usi anche se non prevalenti (cassazione 5747 del 2005 e 10092 del 2005 e parere Consiglio di Stato 266/96

Irrilevanza della classificazione catastale che può essere solo un indizio. Il fabbricato deve essere effettivamente destinato alle attività agevolate. Onere del contribuente dimostrare la destinazione effettiva (cassazione 19732/2010

Cassazione Ordinanza 23314/2011: l'esenzione lettera i) richiede requisito soggettivo e oggettivo

DEFINIZIONI DELLA CIRCOLARE 2/2009

- ***Che non abbiano esclusivamente natura commerciale***

➢Si tratta di una situazione non definita dalla legge in quanto un'attività è commerciale o non commerciale. Non c'è una terza categoria

➢Circolare 2/2009: si deve fare riferimento alla modalità di esercizio dell'attività svolta che è da considerarsi non commerciale quando mancano gli elementi tipici dell'economia di mercato, quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza e sono presenti le finalità **di solidarietà sociale** sottese alla norma di esenzione

Chiusura infrazione

La **Commissione Ue** ha accordato l'assenso al regolamento emendato dell'IMU che stabilisce l'esenzione per le attività di natura non economica, decretando come "incompatibili" le precedenti esenzioni **Ici** alle attività non commerciali. Contemporaneamente la **Commissione europea** ha respinto **l'Ici** tra il **2006 e il 2011** spiegando che la sua natura era incompatibile con le regole degli aiuti di Stato. **Bruxelles**, tuttavia, ha optato per non ordinare all' **Italia** di reperire tutti gli aiuti di cui hanno goduto i beneficiari *"perché le autorità italiane hanno dimostrato che in alcuni casi il recupero sarebbe assolutamente impossibile".*

RISCOSSIONE IMU F 24 E BOLLETTINO

La riscossione della fase volontaria IMU

DL 201/2011 Art. 13 comma 12

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ***nonché, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili***

F 24

Bollettino postale

La riscossione della fase volontaria IMU
Provvedimenti AGENZIA

Risoluzione 35/E del 12 aprile 2012: nuovi codici

Provvedimento 2012/53906

Provvedimento 2012/53909

- ✓ Nuovo modello F24 ripreso dal precedente
- ✓ Il modello F24 preesistente potrà essere utilizzato fino al 31 maggio 2013
- ✓ Nuovi codici per IMU STATO/COMUNE
- ✓ Nuovi codici ICI
- ✓ Efficacia operativa 18 aprile 2012
- ✓ I titolari di partita iva versano solo con modalità telematica

La riscossione della fase volontaria IMU
Provvedimenti AGENZIA

Provvedimento del 25 maggio 2012

✓Approvazione Modello F24 semplificato per eseguire i versamenti unitari in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali

✓Utilizzabile dal 1 giugno

✓Modello in aggiunta al classico

La riscossione della fase volontaria IMU BOLLETTINO POSTALE

BOLLETTINO POSTALE: DM 23 NOVEMBRE 2012

✓Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente**: 1008857615**, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

✓VERSAMENTO TELEMATICO POSTE

✓La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti

La riscossione della fase volontaria IMU
BOLLETTINO POSTALE

ARTICOLO 5. BOLLETTINI PRESTAMPATI

Il comune può richiedere a Poste Italiane S.p.A. l'integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando l'eventuale importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante.

VERSAMENTI DALL'ESTERO

COMUNICATO STAMPA 31 maggio 2012. Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti

per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;

per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

IL VERSAMENTO : problematiche F24

E’ SEMPRE POSSIBIE UTILIZZARE CREDITI DI ALTRA NATURA PER COMPENSARE IL DEBITO IMU

NON E’ POSSIBILE PORTARE IN COMPENSAZIONE CREDITO IMU CON ATRI TRIBUTI O CON LA STESSA IMU UTILIZZANDO LA COLONNA “Importi a credito compensati”

Come ci si comporta in caso di Imu in eccesso ?

PER LA QUOTA COMUNE: rimborso o compensazione intesa come possibilità di utilizzare il credito maturato per il versamento successivo secondo la disciplina regolamentare (non si dà evidenza nell’F24). Se avviene a saldo dello stesso anno, si tratta di un ricalcolo

PER LA QUOTA STATO: istanza di rimborso al comune. Non sono disciplinate le modalità di interscambio

IL VERSAMENTO : problematiche F24

Risoluzione 2DF / 2012

RISOLUZIONE 2/DF DEL 13 DICEMBRE 2012: RIMBORSI E CONGUAGLI IMU

✓ **L'IMU è un tributo comunale nonostante la destinazione di una quota allo Stato**. Infatti lo stesso comma 11 dell'articolo 13 rinvia alla disciplina dei tributi locali

✓ Per il rimborso si applica il comma 164 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e dunque è lo stesso comune che deve effettuare la restituzione

IL VERSAMENTO : problematiche F24

Risoluzione 2DF / 2012

CASISTICA

- ✓ Versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto: istanza di rimborso unica da presentare all'ente locale. **Per la liquidazione del rimborso quota Stato non dovuta ci saranno ulteriori istruzioni**
- ✓ Quota Stato versata in eccesso a giugno e quota comune ancora da versare a saldo. Il cittadino dovrà presentare apposita istanza al comune ove richiamerà le somme già versate in eccesso allo Stato facendole valere per la quota comune. Successivamente Stato ed ente locale effettueranno le compensazioni

IL VERSAMENTO : problematiche F24

Risoluzione 2DF / 2012

✓ Versamento allo Stato di un importo non dovuto. Il contribuente non doveva alcuna quota stato. Può utilizzare la somma a favore del comune a dicembre e chiedere il residuo (in tal caso lo Stato non era destinatario di imu)

✓ Importo versato correttamente ma con errata distribuzione quota Stato/Comune: non è possibile chiedere all'agenzia la regolazione del codice tributo. Il versamento imu resta valido. Stato ed ente locale effettueranno le successive regolazioni

✓ Errata indicazione codice catastale qualora l'intermediario lo abbia riportato errato. In tal caso l'intermediario, su istanza del contribuente, richiede l'annullamento dell'F24 per inviarlo correttamente**. In questo modo la struttura di gestione dell'Agenzia effettua le regolazioni** e il contribuente informa il comune delle regolazioni

IL VERSAMENTO : problematiche F24

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alle istruzioni impartite nella circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002***, per correggere eventuali errori commessi nella c***ompilazione del modello di versamento F24, i contribuenti possono rivolgersi a un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia.

COSA SI PUO' CORREGGERE (circolare ante imu) :

- ✓ I periodi di riferimento
- ✓ Il codice tributo
- ✓ Il codice fiscale

- ➢ ALLEGATA ISTANZA
- ➢ SI TRATTA DI CORREZIONI CHE NON INCIDONO SUL PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO COMPLESSIVO

L'applicazione può avvenire compatibilmente con le caratteristiche dell'IMU (tributo locale)

IL VERSAMENTO : problematiche F24

Risoluzione 2DF / 2012

Evitare forme di autoregolazione tra comuni per l'IMU in attesa di chiarimenti

E' stato chiarito che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 212/2000 e dell'articolo 13 del Dlgs 471/97, il pagamento effettuato a un soggetto territorialmente incompetente per errore scusabile è da ritenersi valido e non sanzionabile (Cassazione civile 30 maggio **2005 n. 11477**)

Statuto contribuente. L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.

L’OBBLIGO DICHIARATIVO

OBBLIGO DICHIARATIVO

DM 30 OTTOBRE 2012: APPROVAZIONE MODELLO DICHIARAZIONE IMU

SCADENZA DI PRESENTAZIONE:

✓entro 90 gg. dalla variazione

✓FASE TRANSITORIA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 5 NOVEMBRE 2012

✓Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1°gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni. La scadenza è il 4 febbraio 2013 (90 giorni dalla pubblicazione in GU del modello avvenuto il 5 novembre)

OBBLIGO DICHIARATIVO

Le modalità alternative di consegna sono:

✓ consegna agli uffici comunali;

✓ spedizione tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__” con indicato l'anno;

✓ trasmissione tramite PEC;

✓ consegna con altre modalità stabilite nel regolamento comunale.

✓ Dall'estero è possibile sia la raccomandata sia qualsiasi altro mezzo purchè recante la data di spedizione.

OBBLIGO DICHIARATIVO

ART. 13 comma 12 ter DL 201/2011. **Mantengono validità** le dichiarazioni presentate ai fini ICI

L'obbligo dichiarativo non sorge **se le variazioni sono conoscibili ai comuni** grazie ai dati resi disponibili

✓NO PROFIT. Devono presentare la dichiarazione sia per il requisito del "non commerciale" sia per il rapporto di proporzionalità. RINVIO RISOLUZIONE 1/DF 11 gennaio 2013. ATTENDERE MODELLO CHE INDIVIDUERA' TERMINE DI PRESENTAZIONE

OBBLIGO DICHIARATIVO

FABBRICATI INAGIBILI/INABITABILI. (inagibilità o inabitabilità+assenza utilizzo)

- ✓ **Solo nel caso in cui si perda il beneficio**
- ✓ L'inagibilità (mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica) o inabitabilità (mancato rispetto requisiti igienico sanitario) **deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale su richiesta proprietario con perizia a suo carico.** In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del DPR 445/2000 *con la quale dichiara di essere in possesso di perizia edatta da tecnico abilitato (??)*.
- ✓ Si tratta di documentazione diversa dalla dichiarazione

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

OBBLIGO DICHIARATIVO

IMMOBILI CHE BENEFICIANO DI **RIDUZIONE ALIQUOTA** DELIBERATA DAL COMUNE:

✓ immobili non produttivi di reddito fondiario;

✓Immobili posseduti da soggetti passivi IRES;

✓immobili LOCATI se il comune non dispone dei dati (dal 1 Luglio 2010 dispone delle locazioni con dato catastale); la dichiarazione non va presentta nel caso in cui il comune, ai sensi dell'articolo 52, abbia previsto ai fini dell'aliquota ridotta, specifiche modalità consistenti in adempimenti formali non onerosi come la consegna del contratto di locazione o la presentazione di autocertificazione

✓BENI MERCE

OBBLIGO DICHIARATIVO

TERRENI AGRICOLI, NONCHE' NON COLTIVATI, POSSEDUTI E CONDOTTI DA C.D. O IAP ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA

- ✓ Risoluzione 18 gennaio 2012, n. 2/DF
- ✓ Se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, e nell'ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell'IMU, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni
- ✓ Stesse condiserazioni valgono per la finzione giuridica
- ✓ E' solo in quest'ottica che deve essere letta la precisazione *"Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto"*.

OBBLIGO DICHIARATIVO

LOCAZIONE FINANZIARIA (obbligato è il locatario)

CONCESSIONE DEMANIALE

AREE FABBRICABILI in quanto l'ente non dispone dell'informazione sul valore. Le istruzioni indicano che se il contribuente si adegua ai valori tabellari non deve presentare dichiarazione

IL TERRENO AGRICOLO E' DIVENUTO AREA FABBRICABILE

AREA DIVENUTA EDIFICABILE A SEGUITO DEMOLIZIONE DI FABBRICATO

OBBLIGO DICHIARATIVO

ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE AL SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' DIVISA

ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE AL SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' INDIVISA O E' VARIATA LA DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

IMMOBILE E' STATO CONCESSO IN LOCAZIONE DA IACP O ALTRI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IMMOBILI ESENTI ai sensi lettere c) e lett i) comma 1 art. 7 D. Lgs 504/92 (l'art. 10 li escludeva dall'obbligo dichiarativo ICI) anche se esenti prima dell'IMU

OBBLIGO DICHIARATIVO

FABBRICATI EX LETTERA G) NON PIU' ESENTI recuperati per essere destinati ad attività assistenziali

IMMOBILE che durante l'anno ha perso o acquisito il diritto all'esenzione IMU

FABBRICATO D non iscritto o iscritto senza rendita, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, se cambia il valore venale del bene

E' INTERVENUTA RIUNIONE DI USUFRUTTO NON DICHIARATA IN CATASTO

E' INTERVENUTA UNA ESTINZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE, USO, ENFITEUSI, SUPERFICIE non soggetta a MUI o non dichiarata in catasto

OBBLIGO DICHIARATIVO

LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO accatastate autonomamente come bene comune non censibile. PRESENTA LA DICHIARAZIONE L'AMMINISTRATORE

MULTIPROPRIETA' obbligato l'amministratore

FUSIONE INCORPORAZIONE SCISSIONE

ACQUISTO O CESSAZIONE DI DIRITTI REALI EX LEGE (Es. Usufrutto legale genitori)

Resta inteso che la dichiarazione va presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto l'aggiornamento della banca dati catastale

IMU: OBBLIGO DICHIARATIVO

ABITAZIONE PRINCIPALE

In linea di principio non sussiste obbligo dichiarativo: il comune conosce residenza ed età dei figli.

Eccezione: in caso di componenti del nucleo con residenza diversa, va dichiarata la scelta di una sola abitazione principale

Il provvedimento giudiziale è comunicato al comune di celebrazione del matrimonio che informa il comune di nascita dei coniugi: se la casa si trova in uno di questi comuni non vi è obbligo dichiarativo. Diversamente SI. Obbligato è il coniuge assegnatario.

ATTENZIONE VERIFICARE ANAGRAFE! Solo il provvedimento di divorzio si annota sull atto di nascita e di matrimonio mentre la sperazione legale solo sull'atto di nascita. Comunque non è indicata l'assegnazione dell'abitazione

IMU: OBBLIGO DICHIARATIVO

SI obbligo dichiarativo per iscritti aire in caso di assimilazione abitazione p.

NO per l'abitazione principale degli anziani ricoverati assimilata (il comune conosce il trasferimento di residenza)

NO dichiarazione per pertinenze (salvo particolari casistiche).

NO DICHIARAZIONE PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI

Le norme contenute nella Legge di Stabilità

di Cristina Carpenedo

Aggiornamento, 30 Marzo 2013

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

RISCOSSIONE: MINI SANATORIA

Legge 228/2012 Art. 1 comma 527 SONO AUTOMATICAMENTE ANNULLATI

DAL 1 LUGLIO 2013

✓i crediti di importo **fino a duemila euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,

✓**iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999**

Con apposito decreto del MEF sono stabilite:

modalità di trasmissione degli elenchi delle quote annullate agli enti interessati e di rimborso spese procedure esecutive

Ai fini del discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali

AMBITO DI APPLICAZIONE:

✓TUTTI GLI ENTI

✓TUTTI I RUOLI ESECUTIVI FINO AL 31.12.99

✓FINO A 2000 EURO: capitale+sanzioni+interessi iniziali

✓LA MAGGIOR PARTE APPARTENGONO AL SISTEMA ANTE RIFORMA

✓LA RIFORMA RIGURDA RUOLI SOTTOSCRITTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 99

RISCOSSIONE: MINI SANATORIA

ART. 1 COMMA 528.

Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527: SOPRA I DUEMILA EURO

iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999

esaurite le attività di competenza

l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

COMPRENDE IL NON RISCOSSO PER RISCOSSO?

VERIFICARE SE IL COMUNE AVEVA ADERITO ALLA DEFINIZIONE AUTOMATICA DI CUI ALL'ART. 61 D.LGS 112/99

RISCOSSIONE: MINI SANATORIA

ARTICOLO 1 comma 529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

L'applicazione degli articolo 19 e 20 (discarico per inesigibilità) riguarda:

- ✓ Ruoli resi esecutivi dopo il 30 settembre 99
- ✓ Carichi sui quali erano ancora possibili procedure esecutive alla data del 1 luglio 99 (entrata in vigore D.Lgs112/99) ai sensi dell'articolo 59
- ✓ Tra i crediti ammessi alla mini sanatoria una parte rientra nelle casisitiche precedenti. In tal caso non si applicano le regole del diniego al discarico

PROROGA INESIGIBILITA'. Art. 1 comma 530

530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

PROROGA INESIGIBILITA'. Art. 1 comma 530

DL 203/2005 articolo 3 comma 12: proroga inesigibilità

Per i ruoli consegnati fino **al 31 dicembre 2011** alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il **31 dicembre 2014**

Art. 36 comma 4 sexies *"Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º gennaio 2015".*

COMITATO DI INDIRIZZO E VERIFICA

531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica**, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo** effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il Comitato è composto da:

✓un magistrato della Corte dei Conti con funzione di Presidente

✓da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

✓ELABORA I CRITERI per l'individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione. Ne controlla il rispetto

✓I criteri si applicano per le quote affidate dal 1 gennaio 2013

Sospensione immediata della riscossione ai sensi dei commi Commi 537-543

I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (incaricati in genere)

(537)sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, **su presentazione** di una **dichiarazione da parte del debitore**, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538

(**538**) **ENTRO 90 GIORNI** dalla notifica del **primo atto riscossione** o di **procedura cautelare o esecutiva** il contribuente presenta al concessionario per la riscossione **una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che**

- ✓ **gli atti emessi dall'ente creditore** prima della formazione del ruolo,
- ✓ ovvero la successiva cartella di pagamento
- ✓o l'avviso per i quali si procede,

sono stati interessati:

Sospensione immediata della riscossione ai sensi dei commi Commi 537-543

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emèsso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Sospensione immediata della riscossione ai sensi dei commi Commi 537-543

539. Entro il termine di **dieci giorni** successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, **il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi**.

Decorso il termine di **ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto:**

- ✓ **a confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta con racc AR o PEC in caso di soggetti obbligati all'attivazione ovvero avvertire dell'inidoneità della documentazione a mantenere sospesa la riscossione**
- ✓ **A trasmettere** in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio o l'inidoneità per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

L’annuallamento di diritto – silenzio assenso DISCARICO AUTOMATICO comma 540

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, **TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI DUECENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE della** dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, **le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.** Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

- ✓ 10 giorni tempo entro il quale il concessionario trasmette atti all’ente
- ✓ 60 giorni dall’ undicesimo al settantesimo
- ✓ **220 giorni (dalla dichiarazione) l’ente deve INVIARE COMUNICAZIONE**

SE NON PRESENTA IL CONCESSIONARIO E’ AUTOMATICAMENTE DISCARICATO

La dichiarazione di responsabilità

541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Note sulla sospensione

Nota ifel del 4 febbraio 2013

Nota Equitalia del 14 gennaio 2013

Nota Equitalia del 6 maggio 2010

Effetti sul pregresso!!

543.

Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539**, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;**

in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

NOTA IFEL 4 FEBBRAIO 2013: sospensione riscossione

PREGRESSO

il comune è tenuto entro 90 giorni dalla pubblicazione legge 228/2012, vale a dire **29 marzo 2013**, a informare il debitore dell'idoneità o meno della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione

Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di pubblicazione della Legge 228/2012, vale a dire **6 agosto 2013**, le quote oggetto della richiesta di sospensione sono annullate di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato

CONSIGLI.

Verificare se siano pervenute almeno dal 6 maggio 2010 (data direttiva Equitalia) domande di sospensione della riscossione

Richiedere al concessionario quante domande sono state inviate

La comunicazione per gli importi fino a 1000 euro

544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, **salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539**, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso **di centoventi giorni dall'invio**, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

545. La lettera *gg-quinquies)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è abrogata.

La comunicazione per gli importi fino a 1000 euro

Abrogate le due comunicazioni di sollecito a distanza di sei mesi per importi fino a 2000 euro

Comunicazioni in posta ordinaria per importi fino a 1000 euro. Solo dopo 120 giorni dall'invio si procede alle azioni cautelari ed esecutive

Non opera in caso di comunicazione di inidoneità della dichiarazione del debitore